

Neafidi - Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi

Sede legale: Vicenza, Piazza del Castello, 30

Tel 04444 1448311 Fax 0437 951393

www.neafidi.it info@neafidi.it neafidi@legalmail.it

Capitale Sociale al 31/12/2018 euro 17.727.900 i.v.

Albo ex art. 106 T.U.B. n. 118 – Codice ABI 19537.0

Albo Cooperative a mutualità prevalente n° A120798

Codice Fiscale 80003250240 P.IVA 00770610244

Redazione del 6 Luglio 2020

CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI GARANZIA

Tra

NEAFIDI S.C.P.A.

e

[REDAZIONE]

1. OGGETTO

Neafidi S.c.p.A. (di seguito “**Neafidi**”), una volta che la presente proposta sarà stata debitamente accettata, rilascerà a beneficio del soggetto finanziatore una garanzia, accessoria al finanziamento che l’impresa socia ha richiesto ed eventualmente otterrà dal soggetto finanziatore.

La garanzia prestata da Neafidi a favore del soggetto finanziatore riveste le caratteristiche riepilogate nel sopra esteso documento di sintesi nel quale è indicato se la garanzia che verrà rilasciata, sulla base degli accordi intervenuti con il soggetto finanziatore, è “a prima richiesta”.

In ogni caso la garanzia copre (nella percentuale di volta in volta concordata tra Neafidi ed il soggetto finanziatore ed indicata nel sopra esteso documento di sintesi) le somme dovute dall’impresa socia al soggetto finanziatore per capitale e, inoltre, gli interessi, anche di mora, oneri accessori del capitale da garantire (sempre nella misura percentuale indicata altresì di volta in volta dal soggetto finanziatore a Neafidi; percentuale che, in ogni caso, resterà fissa per tutto il periodo di utilizzo del finanziamento).

Si precisa che, qualora il soggetto finanziatore si faccia rilasciare altre garanzie da soggetti terzi, Neafidi, ferma la solidarietà con il debitore principale (l’Impresa socia) e suoi eventuali aventi causa, non assumerà la veste di confidejussore nei confronti degli eventuali terzi garanti, escludendosi nei confronti di questi, quindi, ogni solidarietà. La garanzia di Neafidi è pertanto prestata solamente in favore del soggetto finanziatore ed è escutibile solamente da questa/o (o da altro soggetto cessionario autorizzato), restando così espressamente escluso il diritto di regresso, in deroga all’art. 1954 c.c.

L’impresa socia, pertanto, si impegna a comunicare agli eventuali terzi garanti quanto segue:

- che le garanzie da essi rilasciate non danno luogo a confideiussione con la garanzia rilasciata da Neafidi, trattandosi invece di plurime ed autonome obbligazioni fideiussorie, correlate ad interessi e posizioni ben distinte.

Ai fini dell’accertamento dell’entità delle somme dovute da Neafidi al soggetto finanziatore faranno stato - in qualsiasi momento e sede, fino a prova contraria - i libri e le scritture contabili della banca/intermediario finanziario/soggetto finanziatore

In caso di escussione della garanzia, l’impresa socia - a decorrere dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di Neafidi - sarà tenuta a rimborsare tutti gli importi che Neafidi fosse chiamata a corrispondere al soggetto finanziatore a titolo di capitale, interessi, anche di mora, oneri accessori per l’importo massimo complessivo di cui alla garanzia concessa da Neafidi al soggetto finanziatore.

2. COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA E GESTIONE GARANZIA E DI CONCESSIONE GARANZIA

Per il rilascio della garanzia, l’impresa socia dovrà corrispondere a Neafidi le commissioni, il cui importo è indicato nel sopra esteso documento di sintesi.

Le parti si danno reciprocamente atto che la definizione delle condizioni economiche applicate in concreto ed indicate nel sopra esteso documento di sintesi sono state determinate, all’interno della forbice minima/massima evidenziata nel Foglio Informativo, sulla scorta di quanto segue:

- a) del c.d. scoring (giudizio di merito) assegnato all'impresa socia da Neafidi, ovvero - ove previsto eventualmente dalle convenzioni con i soggetti finanziatori - dallo scoring/rating assegnato dal soggetto finanziatore;
- b) delle modalità, di cui al successivo art. 2.1, in base alle quali Neafidi tiene conto, ove applicabile ed indipendentemente dall'intervento, o meno, di soggetti controgaranti, del "Rating delle Imprese" ex art. art. 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012.

Nel caso di mancata accettazione della presente proposta, l'impresa socia non dovrà corrispondere alcuna commissione.

Nel caso in cui l'impresa socia risulti in "inadempienza probabile", giusta la comunicazione, da parte di del soggetto finanziatore, della revoca del finanziamento, l'impresa socia non avrà diritto alla restituzione di alcuna commissione.

Nessun costo è addebitato da Neafidi all'Impresa socia per l'invio di comunicazioni cartacee o elettroniche di cui al successive punto 9.

2.1 RATING DI LEGALITA' DELLE IMPRESE: MODALITA' DI APPLICAZIONE

All'atto del rilascio della garanzia, Neafidi tiene conto, ove applicabile ed indipendentemente dall'intervento, o meno, di soggetti controgaranti, del "Rating di Legalità delle Imprese" (di cui all'art. art. 5-ter d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quinquies*, d.l. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 maggio 2012, n. 62) in base alle seguenti modalità:

Neafidi S.c.p.a. riduce una tantum la "Commissione di istruttoria", dovuta dall'Impresa socia a Neafidi S.c.p.a. stessa in adempimento del presente contratto, di una somma forfettaria pari ad € 50,00 (cinquanta/00).

Tale somma è ridotta da Neafidi S.c.p.a. nel modo e nella quantità di cui al precedente comma indipendentemente dal punteggio inizialmente attribuito o successivamente incrementato dall'Autorità Garante della Concorrenza (di seguito "AGCM") all'Impresa socia per effetto del Regolamento attuativo in materia di rating di Legalità di cui alla **Delibera dell'AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165** (G.U. del 28 maggio 2018, n. 122, *Bollettino AGCM del 28 maggio 2018, n. 20*).

2.2 RATING DI LEGALITA' DELLE IMPRESE: OBBLIGHI DELL'IMPRESA SOCIA

Le parti si danno reciprocamente atto che l'applicazione delle modalità di cui al precedente art. 2.1, da parte di Neafidi, è subordinata all'adempimento dei seguenti obblighi da parte dell'Impresa socia:

- a) all'obbligo di dichiarare, all'atto della richiesta di concessione di garanzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 di essere iscritta nell'elenco di cui all'art. 8 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità adottato con Delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 e successive modifiche, dell'AGCM;
- b) all'obbligo di comunicare a Neafidi l'eventuale revoca o sospensione del rating, attribuito dall'AGCM, intervenuta tra la data di richiesta di concessione di garanzia e la data di acquisizione di efficacia della garanzia stessa di cui al successivo punto 3.

3. EFFICACIA DELLA GARANZIA

Il rilascio in concreto della garanzia è subordinato e strettamente connesso sia alla positiva conclusione, tra il soggetto finanziatore e l'impresa socia, del contratto di finanziamento, sia alla effettiva erogazione dell'importo richiesto ed accordato.

La garanzia di Neafidi, pertanto, acquisirà efficacia solo a decorrere dalla data di erogazione, totale o parziale, del finanziamento accordato.

4. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL FINANZIAMENTO E CONSEGUENTI VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA

Nel caso in cui, successivamente all'accettazione della proposta contrattuale da parte dell'impresa socia, l'importo oggetto del contratto di finanziamento fosse inferiore a quello indicato nella richiesta di garanzia, ovvero la durata del finanziamento fosse diversa, le condizioni economiche di cui al contratto di garanzia subiranno le modifiche descritte nel sopra esteso documento di sintesi, fermo restando che tale modifica non potrà mai comportare un maggior onere per l'impresa socia.

In ogni caso:

- all'impresa socia verrà restituita la somma risultante dalla differenza tra l'importo incassato e quanto effettivamente dovuto, solo qualora la stessa risulti superiore a € 100;
- l'eventuale restituzione degli importi relativi alle commissioni già pagate avverrà entro 90 giorni dal momento in cui Neafidi verrà a conoscenza della modifica alle condizioni del finanziamento;

Le nuove condizioni economiche saranno comunicate da Neafidi all'impresa socia nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza.

5. ALTRE VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA

Le condizioni economiche della garanzia potranno altresì subire ulteriori variazioni nel caso di estinzione anticipata, da parte dell'impresa socia, del finanziamento, nonché di trasferimento della garanzia a seguito di variazioni societarie dell'impresa socia, come descritte nel sopra esteso documento di sintesi.

In ogni caso:

- all'impresa socia verrà restituita la somma risultante dalla differenza tra l'importo incassato e quanto effettivamente dovuto, solo qualora la stessa risulti superiore a € 100;
- l'eventuale restituzione degli importi relativi alle commissioni già pagate avverrà entro 90 giorni dal momento in cui Neafidi verrà a conoscenza della modifica alle condizioni del finanziamento;

Le nuove condizioni economiche saranno comunicate da Neafidi all'impresa socia nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza.

Neafidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra l'impresa socia e la banca/intermediario finanziario/soggetto finanziario, anche nel caso in cui vi siano delle linee di credito garantite da Neafidi.

Dette condizioni economiche sono accettate dall'impresa socia in fase di stipula dei relativi contratti.

6. MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI

La Commissione di Istruttoria, Gestione e Concessione di Garanzia devono essere corrisposte mediante bonifico bancario contestualmente alla accettazione della proposta contrattuale.

Nel caso in cui l'impresa socia risulti in "inadempienza probabile", giusta la comunicazione, da parte di una banca/intermediario finanziario/soggetto finanziatore, della revoca del finanziamento, l'impresa socia non avrà diritto alla restituzione di alcuna commissione.

Nel caso di mancata accettazione della proposta contrattuale, l'impresa socia non dovrà corrispondere alcuna commissione.

7. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

In caso di inadempimento, da parte dell'impresa socia, degli obblighi di cui al contratto di finanziamento, la banca/intermediario finanziario/soggetto finanziatore, successivamente all'invio di una comunicazione all'impresa affidata, eventualmente anche ai fini della decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 del cod. civ., potrà formalizzare a Neafidi la richiesta di escussione della garanzia.

I pagamenti da parte di Neafidi a favore della banca/intermediario finanziario /soggetto finanziatore avverranno secondo le modalità descritte nella garanzia concessa da Neafidi nell'interesse dell'impresa socia ed a favore della banca/intermediario finanziario/soggetto finanziatore.

Se l'impresa socia non adempirà immediatamente all'obbligo di rimborsare a Neafidi le somme che questa dovesse pagare alla banca/intermediario finanziario/soggetto finanziatore per effetto dell'escussione della garanzia - a titolo di capitale, interessi, anche di mora, penali di estinzione anticipata del/i finanziamento/i (con esclusione di qualsivoglia diversa penale), e spese sostenute dalla banca/intermediario finanziario/ soggetto finanziatore, in relazione all'importo residuo del finanziamento-, Neafidi segnalerà il nominativo dell'impresa socia presso le centrali dei rischi finanziari e potrà provvedere, nei limiti di quanto previsto dallo Statuto alla esclusione dell'impresa socia.

In tali ipotesi, l'impresa socia non potrà avanzare alcuna pretesa, di alcun tipo e ad alcun titolo, nei confronti di

Neafidi.

L'impresa socia prende atto ed autorizza ora per allora che Neafidi conferisca eventuale mandato alla banca/intermediario finanziario/soggetto finanziatore, e/o a soggetti terzi, al fine di agire coattivamente per il recupero del credito e che richieda alla banca/intermediario finanziario/soggetto finanziatore informazioni riguardanti il finanziamento garantito da Neafidi. La stessa Impresa socia prende altresì atto che, quando Neafidi ha pagato la banca/intermediario finanziario/soggetto finanziatore che ha escusso Neafidi, il credito di firma nei confronti dell'Impresa Socia, si trasforma in credito per cassa, con obbligo del pagamento degli interessi di mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1224 c.c.

L'impresa socia si obbliga a informare tempestivamente Neafidi di tutti gli eventi che possono pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito, ovvero che potrebbero creare le condizioni per l'escussione della garanzia prestata da Neafidi.

8. CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto si considererà perfezionato non appena Neafidi avrà ricevuto l'accettazione, da parte dell'impresa socia, della presente proposta, fermo restando che l'efficacia del contratto resterà sospesa sino a quando Neafidi non avrà ricevuto copia - da trasmettere unitamente alla copia del contratto debitamente sottoscritto - della contabile attestante l'avvenuta esecuzione del bonifico dell'importo relativo alla Commissione di Istruttoria, di Gestione Garanzia e alla Commissione di Concessione Garanzia.

Nel caso in cui entro il termine meglio indicato nel sopra esteso documento di sintesi non sia pervenuta l'accettazione dell'impresa socia, o non sia stato comunque eseguito il suddetto pagamento, la presente proposta contrattuale decadrà automaticamente, senza bisogno di ulteriore comunicazione.

9. COMUNICAZIONI

Qualora le condizioni economiche e contrattuali non subiscano alcuna modifica nel corso del rapporto e il corrispettivo spettante a Neafidi sia versato in occasione della stipula del contratto di garanzia, le parti convengono che Neafidi non è tenuta a fornire all'impresa socia alcuna comunicazione periodica di cui all'art. 119 del Decreto Legislativo n. 385/93 (Testo Unico Bancario) e punto 3, sezione IV, delle Disposizioni recanti "Trasparenza delle Operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle Relazioni tra intermediari e clienti".

In ogni caso, ancorchè le condizioni economiche e contrattuali non abbiano subito alcuna modifica nel corso del rapporto, il Socio può ottenere gratuitamente da Neafidi ed in qualsiasi momento del rapporto stesso, copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. L'invio o la consegna del documento di sintesi richiesto dal socio è effettuato tempestivamente da Neafidi.

In ogni caso Neafidi:

- a) comunicherà tempestivamente all'impresa socia l'eventuale escussione, da parte della banca/intermediario finanziario/soggetto finanziario, della garanzia prestata;
- b) fornirà all'impresa socia, alla scadenza del presente contratto, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate.

Le parti si danno reciprocamente atto che le modalità messe a disposizione da Neafidi al socio per le comunicazioni, includono la forma cartacea e quella elettronica.

Le parti, tuttavia, convengono che le comunicazioni tra di loro avverranno per iscritto all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata rilevato da Neafidi nella visura della C.C.I.A.A. presso cui il Socio è iscritto, oppure all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal socio stesso a Neafidi, all'atto della richiesta di concessione di garanzia. E' fatta salva, per tale modalità di comunicazione, ogni causa di forza maggiore - come, ad esempio, l'eventuale mancato funzionamento tecnico/elettronico, che imporrebbe a Neafidi S.c.p.a. l'uso della modalità cartacea anzichè di quella elettronica.

In ogni momento del rapporto il socio ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

10. RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

I reclami vanno inviati per iscritto a Neafidi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (Ufficio Reclami - Piazza del Castello, 30, 36100 Vicenza) ovvero a mezzo fax (0437.951393) ovvero a mezzo mail (ufficioreclami@neafidi.it), che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione di Neafidi saranno indicati anche i modi e i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla definizione della posizione.

Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o ha avuto riscontro anche parzialmente negativo, ovvero perché l'intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti), dovrà presentare ricorso, all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**, sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia o a Neafidi oppure consultando il sito www.neafidi.it dove è pubblicata la Guida Pratica all'ABF. Il ricorso all'ABF esonera dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria;

Anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa al ricorso all'ABF, il cliente può esperire il procedimento di mediazione, con ricorso ad un Organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Tale ricorso ad un Organismo di mediazione:

- a) può essere svolto anche in assenza di un preventivo reclamo;
- b) è regolato dal Decreto 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 coordinato con la legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013.

L'Organismo di mediazione ha il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. La controversia, in tal caso, viene affidata ad un terzo indipendente. L'Organismo di mediazione è scelto dal debitore garantito.